Regolamento Interno Rev0

Funzionamento degli Organi sociali, determinazioni di base per la gestione dell'Associazione Comunità Energetica AsteCER APS, condivisione e distribuzione dei benefici.

****

Il presente Regolamento contiene norme regolatorie della vita sociale dell'**Associazione Comunità Energetica Rinnovabile AsteCER APS**, di seguito "**Associazione**".
Questo Regolamento è pubblicato sul sito internet utilizzato dall'Associazione, "Astecer: la nostra comunità energetica" all'indirizzo https://www.astecosrl.com/astecer-la-nostra-comunita-energetica, e conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione.

1. Definizione di Comunità Energetica

È un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
L'art. 3 dello Statuto dell'Associazione definisce compiutamente l'oggetto sociale nel rispetto delle norme legislative vigenti e della normativa tecnica di riferimento (ARERA/GSE).
La Comunità Energetica **AsteCER APS** può realizzare più configurazioni; la configurazione minima è costituita da un Prosumer ed un Consumer.

2. Membri e condizioni generali di partecipazione all'Associazione AsteCER APS

L'Associazione è una CER che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia.

È quindi possibile far parte dell'Associazione in qualità di:

i. produttore di energia rinnovabile (Produttore Terzo), soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia rinnovabile a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc);
ii. autoconsumatore di energia rinnovabile (Prosumer), soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l'energia in eccesso;
iii. consumatore di energia elettrica (Consumer), soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità; rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti "Vulnerabili" e le famiglie a basso reddito;
iv. l'adesione all'Associazione di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale dell'Associazione, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti regolamentari e nello Statuto;
v. le grandi imprese non possono essere membri dell'Associazione;
vi. tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria;
vii. tutti i partecipanti dell'Associazione - che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) - mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni

contenuti nello statuto: le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.

3. Associati

L'art. 5 dello Statuto specifica tutti i soggetti che possono essere soci dell'Associazione. Chiunque voglia aderire all'Associazione, successivamente alla costituzione della stessa, deve:

- presentare domanda scritta, da inviarsi a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri supporti informatici dell'Associazione, sulla quale decide l'Organo di Amministrazione;
- possedere i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, applicabili alle CER, per essere membri della comunità energetica;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto
- versare le quote associative

4. Quota associativa e contributi associativi ordinari e straordinari

La quota associativa è approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Nessuna quota associativa è dovuta per il primo anno di iscrizione.
A partire dal secondo anno di partecipazione all'Associazione, la quota associativa è stabilita secondo quanto riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate.
La quota associativa potrà essere rivista annualmente dopo il secondo anno sulla base dell'energia autoconsumata e del riparto dell'incentivo.
In accordo alle previsioni statutarie, sulla base dei programmi delle attività e dell'andamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà determinare nuovi importi sia per la quota associativa che determinare eventuali contributi (ordinario e straordinario) necessari all'esercizio del'Associazione che devono essere comunque sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
A ogni inizio anno fiscale verrà inviata ai membri della CER una mail per il pagamento della quota associativa annuale e del contributo ordinario e/o straordinario eventualmente determinato dall'Assemblea dei Soci. Il pagamento deve essere effettuato **entro e non oltre il 15 febbraio** dell'anno corrente.

5. Domanda di ammissione

Per iscriversi all'Associazione è necessario compilare il modulo di adesione completo della documentazione ivi richiesta.
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base dei requisiti stabiliti dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la non ammissione all'Associazione sulla base dei requisiti di legge che devono essere posseduti dal Socio o per altre motivazioni; l'esclusione deve essere motivata.

6. Gli incentivi

Per tutte le CER sono previsti incentivi (secondo le previsioni del Decreto n° 414/2023 s.s.m.m.i.i. sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme: **la tariffa incentivante e il corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata.**

6.1 La tariffa incentivante

i. la tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER; questa tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER previa stipula del contratto con il GSE;

ii. la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile:
Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia.

Potenza Impianto	Tariffa Incentivante
potenza < 200 kW	80€/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)
potenza > 600 kW	60 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)

iii. La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all'aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell'energia (al diminuire del prezzo di mercato dell'energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

6.2 Il corrispettivo di valorizzazione ARERA

Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER.
Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).

6.3 Energia autoconsumata

La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.
L'energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l'energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l'energia prelevata da ciascun consumatore della CER.
L'energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due valori di energia.

6.4 Quota Eccedentaria

Il calcolo dell'importo della tariffa premio eccedentaria (art. 3, co. 2, lett. G, del Decreto CACER) viene effettuato dal GSE su base annuale, verificando se la quota di energia condivisa attribuita in ciascuna configurazione supera una soglia percentuale rispetto all'energia complessiva incentivata.

La quota che eccede tale limite genera l'importo "eccedentario" da distribuire tra i Soci (persone fisiche) oppure benefit territoriali.

Il superamento viene calcolato confrontando i volumi di energia condivisa con le seguenti soglie percentuali:

- 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio;
- 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale (es. PNRR)

7. La condivisione e distribuzione dei benefici

In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato lo schema regolatorio riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica.

Il presente Regolamento stabilisce i criteri per la distribuzione dei benefici in capo ai soci produttori, produttori terzi e soci consumatori in base **a principi di proporzionalità**, secondo l'energia autoconsumata dai singoli membri dell'Associazione.

Gli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità saranno destinati secondo le modalità previste nella tabella 4 allegata.

I criteri/valori delle percentuali potranno essere variati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio, sulla base del monitoraggio sull'andamento tecnico/gestionale della Associazione.

L'Assemblea dei Soci può deliberare di utilizzare i benefici economici derivanti dalla Comunità Energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci.

La destinazione degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità avverrà tramite versamenti da parte dell'Associazione, che provvederà al termine di ciascun semestre al calcolo del Contributo spettante a ciascun Socio e a comunicarlo al Socio medesimo, entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre, sulla base dei dati forniti dal GSE.

Gli importi dovuti al Socio (tariffa premio e valorizzazione delle componenti tariffarie) saranno versati ai Soci in regola con i pagamenti delle quote associative e contributi ordinari e/o straordinari deliberati.

La Comunità può deliberare inoltre la realizzazione di impianti di proprietà della Comunità stessa ed il finanziamento degli impianti a fonte rinnovabile potrà avvenire utilizzando i benefici delle tariffe incentivanti oppure con finanziamenti dei Soci secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento per la raccolta del risparmio presso i soci, con finanziamento bancario ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario

8. Adozione

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del 14/01/2026.

Il presente Regolamento potrà essere variato su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

I Produttori Terzi (non Soci) i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui alle leggi vigenti, sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.

I Produttori sono tenuti a versare all'Associazione un contributo di partecipazione, come da tabella 5 allegata.

Tabella 1 - Quota Associativa Prosumer

SOCIO PROSUMER - QUOTA ANNUA *	
Potenza Impianto [kW]	
1-9	20 €
9-20	50 €
21-50	120 €
51-100	160 €
101-500	240 €
501-1000	400 €

*La quota associativa potrà essere rivista annualmente dopo il secondo anno sulla base dell'energia autoconsumata e del riparto dell'incentivo

Tabella 2 - Quota Associativa Consumer

SOCIO CONSUMER - QUOTA ANNUA *	
Persone Giuridiche	100 € 2^ anno
Persone Fisiche	20 € 2^ anno

*La quota associativa potrà essere rivista annualmente dopo il secondo anno sulla base dell'energia autoconsumata e del riparto dell'incentivo

Tabella 3 - Quota Associativa Configurazione Minima

CONFIGURAZIONE MINIMA - QUOTA ANNUA *	
Prosumer	50 € 2^ anno
Consumer	50 € 2^ anno

*La quota associativa potrà essere rivista annualmente dopo il secondo anno sulla base dell'energia autoconsumata e del riparto dell'incentivo

Tabella 4 - Riparto Incentivo

Impianti 1 - 100 kW	
Incentivo CER	100%
Produttore Terzo / Prosumer *	40%
Spese tecniche/amministrative	20%
Quota Consumer *	40%

Quota Eccedentaria: quota determinata dal GSE e destinata a clienti finali (persone fisiche) o a benefit territoriali

* Comprensiva di eventuale quota eccedentaria

Impianti 101-500 kW	
Incentivo CER	100%
Produttore Terzo / Prosumer *	43%
Spese tecniche/amministrative	20%
Quota Consumer*	37%

Quota Eccedentaria: quota determinata dal GSE e destinata a clienti finali (persone fisiche) o a benefit territoriali

* Comprensiva di eventuale quota eccedentaria

Impianti 501-1000 kW	
Incentivo CER	100%
Produttore Terzo / Prosumer *	45%
Spese tecniche/amministrative	20%
Quota Consumer*	35%

Quota Eccedentaria: quota determinata dal GSE e destinata a clienti finali (persone fisiche) o a benefit territoriali

* Comprensiva di eventuale quota eccedentaria

Tabella 5 - Contributo di partecipazione Produttori Terzi

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE - QUOTA ANNUA	
Produttore Terzo Potenza Impianto [kW]	
1-20	100 €
21-50	150 €
51-100	200 €
101-500	300 €
501-1000	500 €